

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020
Reg.(UE) 2020/532**

**I controlli alternativi e l'utilizzo delle nuove
tecnologie nel periodo del Covid-19**

Webinar 16 dicembre 2020

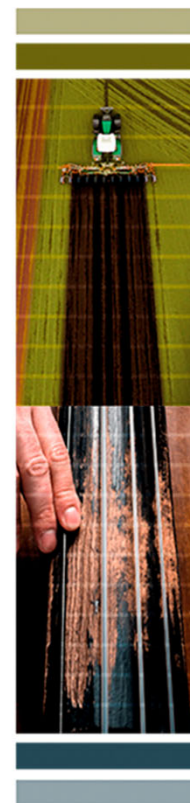
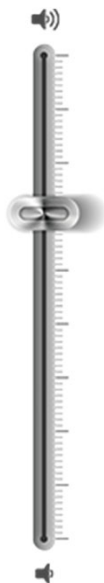


COVID-19

Le restrizioni alla movimentazione hanno creato difficoltà di ordine amministrativo per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli in loco nel numero e nei tempi richiesti che hanno rischiato di ritardare l'esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti.

Agricoltori esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

DEROGHE



Reg. (UE) n. 809/2014

Tempistica e numero controlli in loco

- Misure a superficie (PD e SR)
- Misure connesse ad animali
- Misure sviluppo rurale non SIGC
- Condizionalità



PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 24, paragrafo 4

Controlli in campo se
telerilevamento e satelliti non
concludono definitivamente
sull'ammissibilità



E' possibile sostituire
integralmente i controlli in
campo con la
fotointerpretazione o prove
fornite dal beneficiario



PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 26, paragrafo 4

Controlli di ammissibilità in
periodi di tempo specifici



E' possibile sostituire i
controlli in campo ricorrendo
alle nuove tecnologie o prove
fornite dal beneficiario a
complemento del
telerilevamento



PAGAMENTI DIRETTI/ SOSTEGNO ACCOPIATO ZOOTECCIA

Articolo 42, paragrafo 1

I controlli in loco verificano che i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti per tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento

Qualora sia stato stabilito un periodo di detenzione almeno il 50 % dei controlli in loco è svolto durante tale periodo



Controlli
effettuabili
tutto l'anno



DISPOSIZIONI COMUNI

Articoli da 30 a 33bis

Percentuale di controllo per misure a superficie

Percentuale di controllo greening

Percentuale di controllo misure di sviluppo rurale

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale

Percentuale follow-up per 19bis

Percentuale minima da 5 a 3%



Nel 2020 non si applica il 33bis



SVILUPPO RURALE

Articolo 48, paragrafo 5

I controlli amministrativi sulle **operazioni connesse a investimenti** comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di **sostituire tali visite con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate**, che devono essere fornite dal beneficiario.

Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, **gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.**



6 SVILUPPO RURALE

Articoli 50, 60

La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad **almeno il 5 %** della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal FEASR, dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi (Articolo 50 paragrafo 1).

In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2 terzo comma (**LEADER**), se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

- a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;
- b) nell'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda **almeno il 3 %** della spesa di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno civile 2021.



SVILUPPO RURALE

Articolo 52 Paragrafo 2

I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, **almeno l'1 % della spesa FEASR** per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR (Articolo 52 Paragrafo 2).

In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di **effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % (invece dell'1%) della spesa FEASR per le operazioni di investimento** al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.



CONDIZIONALITA'

Articolo 68, paragrafo 1

In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all'anno di domanda 2020 su **almeno lo 0,5 % (invece dell'1%) del numero totale di beneficiari indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013** di cui l'autorità di controllo competente è responsabile.

I risultati dei controlli effettuati non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda per l'articolo 68, paragrafo 4.

Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2021.



CONTROLLI 2019

Controlli per anno di domanda
2019 non completati



E' considerata accettabile la
percentuale realizzata al
momento dell'entrata in
vigore delle norme di
restrizione



10 

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Reg. (UE) 2017/892

Si deroga per il 2020:

- Alla percentuale dei controlli in loco, limitata al 10% dell'importo totale richiesto per il 2019
- Alla norma di una visita ogni tre anni all'Organizzazione di produttori che attua un programma operativo
- Alla norma della visita alle aziende individuali associate



ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Reg. (UE) 2016/1150

Controlli sistematici per ristrutturazione e riconversione, vendemmia verde, investimenti e innovazione

Le superfici che beneficiano di un sostegno per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni



Controlli sostituiti da fotografie datate, sorveglianza con droni, controlli amministrativi o videochiamate con i beneficiari. Vendemmia verde entro 15 settembre 2020



ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Reg. (UE) 2015/1368

Si può derogare alla percentuale di controlli in loco del 5% dei richiedenti l'aiuto, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi (fotografie, videochiamate con gli apicoltori, altri mezzi).



ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Reg. (UE) 2015/1240

Se l'Organismo pagatore non è in condizione di effettuare i controlli fisici sui prodotti immagazzinati, è possibile sostituire completamente i controlli in loco con l'uso di prove pertinenti (foto geolocalizzate o altre prove in formato elettronico).



“ *C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia diventano per tutti. H. Ford*

”

